



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
POLO ARBÈRESH LUNGRO (ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)
I.C. FRASCINETO – IIS (IPSIA e LS) LUNGRO

Sede legale e ufficio segreteria Lungro Via San Leonardo (CS) 87010- ☎ tel. 0981/947379 - C.F. n° 94006190782

Ufficio segreteria Frascineto via F.lli Cervi, 1 (CS) 87010 ☎ tel. 0981/32027 ☎ fax 0981-396907

E-mail: CSIC85800T@istruzione.it - CSIS05900T@istruzione.it - CSIC85800T@PEC.istruzione.it - www.polo Lungro.edu.it

Lungro, 18/02/2022

Al Personale DOCENTE e ATA SEDE

^^

Al sito WEB

^^

Oggetto: Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - legge 4 novembre 2010, n. 183, art.21 e art.24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTA** la Legge 8 marzo 2000, n. 53;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 2000;
- VISTO** il D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151;
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il Parere Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008;
- VISTA** la Legge 4 novembre 2010, n. 183;
- VISTA** la Circolare I.N.P.S. n. 155 del 3 dicembre 2010;
- VISTO** la Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010;

COMUNICA

che l'art. 24 della legge 183/2010 in oggetto ha introdotto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità". Tale disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e nella legge 8 marzo 2000, n. 53.

A tale proposito, pertanto, il dipendente di questa amministrazione che volesse legittimare il proprio diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Ln.104 del 1992 per assistere, persone in situazione di handicap grave, dovrà presentare apposita istanza per la fruizione di tali agevolazioni, ed ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione, coerentemente con quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 e dalla Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.

In particolare è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, tutta la documentazione relativa alla possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti ed affini entro il terzo grado.

E' tenuto, inoltre, a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), la sussistenza delle

condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto D.P.R. " *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*".

Inoltre, il dipendente, a corredo della propria istanza, deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che il medesimo:

- ✓ presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il medesimo necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
- ✓ è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

- ✓ è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- ✓ si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

A seguito dell'eventuale accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

Ancora una volta, è utile richiamare le previsioni del citato Testo unico secondo cui "*L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*" (art. 76, comma 2, D.P.R. n.445 del 2000).

Si rammentano, anche in questa sede, le norme contenute nell'art. quater, comma 1 letta, del d.lgs.n. 165 del 2001, che nell'ipotesi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa prevedono la comminazione del licenziamento e, nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, il dipendente dovrà comunicare al sottoscritto le assenze dal servizio con **congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese (Piano di Massima Mensile)**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa e didattica coniugando così esigenze di assistenza alla persona diversamente abile in situazione di gravità e rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa scolastica (*art. 97 Cost. Ital.*).

Il Dirigente Scolastico

Ing. Gianfranco Maletta

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]